

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

speciali; 5) l'elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratte o da contrarre; 6) l'elenco delle UPB tra le quali procedere ad eventuali variazioni compensative. Al progetto di bilancio è allegato anche un prospetto in cui le UPB sono ripartite in capitoli ai fini della gestione con evidenziazione dei capitoli concernenti spese obbligate. L'art.3 del Regolamento di attuazione (DPGR 19 dicembre 2001 n.61/R) contiene alcune precisazioni in merito alle modalità di predisposizione dei suddetti documenti da allegare al bilancio annuale

La l.r. 28 febbraio 2000 n.13 non contiene un articolo che disciplini specificamente gli allegati che devono essere predisposti per la legge di bilancio o per il rendiconto ma è possibile rinvenire nelle singole disposizioni riferimenti ad elenchi allegati dai quali risultino ad esempio l'articolazione in capitoli delle UPB, ovvero le delibere di Giunta con le quali siano state prelevate e iscritte nel fondo di riserva per le spese impreviste le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore ecc....

Al Veneto Ai sensi dell'art.13 della l.r.n.39/2001, al bilancio di previsione regionale devono risultare allegati: 1) un quadro generale riassuntivo che riporti distintamente per titoli per quanto riguarda le entrate e per F.O. per quanto concerne le uscite i totali riferiti ai residui presunti ,agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa, 2) un prospetto che mette a raffronto per UPB gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie indicando la relativa destinazione, 3) un elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione 4) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Regioni | 4 Indebitamento regionale. |
|----------------|---|
| Abruzzo | L'art. 23 della l.r.n.3/2002 contiene la disciplina dell'autorizzazione alla stipula di mutui passivi o all'emissione di prestiti obbligazionari a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si dispone l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, per le sole finalità indicate al primo comma dell'art.10 della l.n.281/70 (per provvedere a spese di investimento e per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali). Oltre al limite qualitativo del tipo di finalizzazione dei mutui accessi dalla Regione la norma ribadisce anche il limite quantitativo per cui l'importo totale delle singole annualità comprensivo di quota capitale ed interessi deve essere pari al 25% delle entrate tributarie iscritte ai Tit.I, il limite temporale dell'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari è legato al termine dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce. Pertanto le entrate da mutui stipulati entro il termine dell'esercizio non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi, mentre le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo. Ai suddetti limiti si aggiunge il limite di carattere procedurale che vincola l'autorizzazione alla stipula di nuovi mutui all'avvenuta approvazione del rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono. |
| Basilicata | L'art.80 della l.r.n.34/2001 rubricato "mutui ed altre forme di indebitamento" contiene la disciplina dell'indebitamento regionale in tutto coincidente con il dettato dlgs.n.76/2000. Il limite qualitativo prevede che la finalizzazione dell'autorizzazione alla stipula di mutui e prestiti sia rivolta alla copertura di spese di investimento e per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie regionali alle quali partecipino altri enti pubblici, in armonia con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 10 della legge n.181/70. Il limite procedurale relativo all'impossibilità di autorizzare la contrazione di nuovo indebitamento se non sia stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti. Il comma 9 dell'art. 80 prevede che la Regione possa ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, ai fini del ripiano di eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalla legge regionale di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente ex art.20 d.l. n.8/1993 convertito in legge n.68/93. |
| Calabria | L'art. 26 della l.r.n.8/2002 distingue chiaramente due forme di indebitamento: l'una consistente nella contrazione di mutui con oneri a carico dello Stato possibile solo sulla base di apposita legge di autorizzazione statale; l'altra consistente nella contrazione di mutui o nel ricorso a prestiti obbligazionari con oneri a carico della Regione con autorizzazione esclusiva per l'esercizio cui si riferisce la legge di bilancio o di variazione nella quale si può prevedere per la copertura di spese in conto capitale e per spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali se non finanziate con entrate a destinazione vincolata. La legge di bilancio e quelle di variazione, al fine di fare fronte a ritardi ultrannuali nell'erogazione di assegnazioni a destinazione vincolata da parte dello Stato, possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare operazioni di finanziamento, fino alla riscossione di tali assegnazioni. |
| Campania | L'art. 9 della l.r. n.7/2002 fa rinvio all'art.3 c.4 per quanto concerne la definizione del disavanzo che può essere coperto attraverso il ricorso alla contrazione di mutui. In ogni caso è fatto divieto di utilizzare l'indebitamento quale forma di copertura di spese diverse da quelle di investimento e partecipazioni in società finanziarie che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale. Il comma 4 prevede esplicitamente come limite procedurale alla contrazione di mutui l'impossibilità di procedere all'autorizzazione se non sia stato approvato dal Consiglio il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti. Infine, al c.8 del suddetto art.9 si prevede la possibilità per la Giunta di stabilire i criteri sulla base dei quali procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito preesistente e si fa riferimento all'utilizzo di strumenti creditizi in uso sui mercati finanziari. |
| Emilia Romagna | L'art.34 della l.r. n.40/2001 disciplina la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione possibile esclusivamente previa autorizzazione con legge di approvazione del bilancio ed a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza. Il c.4 del suddetto art.34 della legge di contabilità regionale disciplina l'importo massimo del disavanzo che può essere coperto con il ricorso all'indebitamento, mai superiore al totale delle spese di investimento erogabili in capitale, escluse fra queste quelle finanziate con assegnazioni dello Stato e dell'UE vincolate. Nella somma totale va ricompresa la quota parte del saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente, determinata dalla mancata stipula dei mutui già autorizzati dalla relativa legge di bilancio. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento superi la percentuale max prevista dall'art.10 l.n.281/70 così come modificato dall'art.23 dlgs.n.76/2000. Viene rispettato il limite quantitativo e il limite procedurale. Il comma 7 si riferisce specificamente al limite temporale dell'autorizzazione a contrarre mutui che cessa con il termine dell'esercizio di bilancio cui si riferisce. Viene individuata la struttura organizzativa competente in materia di indebitamento nella struttura deputata alla gestione delle entrate che viene chiamata a predisporre gli atti inerenti la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari. Infine, ai sensi del c.9 del suddetto art.34 la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito anche attraverso l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari. |
| Lazio | Il limite massimo del ricorso all'indebitamento è stabilito al c.1 dell'art.45 della l.r. n.25/2001 ed è dato dal disavanzo di bilancio in misura non superiore al totale delle spese di investimento incrementato delle spese per l'assunzione di partecipazioni e della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente, determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento già autorizzato, ai sensi dell'art.10 l.n.281/70. I limiti di carattere qualitativo, quantitativo, procedurale e temporale dell'autorizzazione alla contrazione di mutui sono quelli consueti. Difatti, il limite quantitativo è stabilito dal comma 3 dell'articolo 45 e prevede che l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale di interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione dell'esercizio considerato non può superare il 25 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione iscritte in bilancio. La contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata nel limite massimo stabilito dalla legge finanziaria regionale. |
| Liguria | Nella l.r. n.15/2002 un titolo apposito è dedicato alla disciplina dell'indebitamento. Il Tit. IV artt.56-59. La contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzata a copertura dell'eventuale disavanzo finanziario esistente tra le spese di investimento di cui si autorizza l'impegno e le entrate che si prevede di accertare a fronte di tali spese nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a copertura, inoltre, delle spese per l'assunzione di partecipazioni societarie e delle spese a copertura dell'eventuale saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente. L'art.57 prevede il limite temporale alla validità dell'autorizzazione alla contrazione di mutui. Infine, ai sensi dell'art.58 è previsto che alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento provvede la Giunta in relazione alle effettive esigenze di cassa. Per quanto concerne l'indebitamento a carico dello Stato questo viene contratto sulla base delle relative autorizzazioni statali. |
| Lombardia | All'art.44 della l.r. n.34/78 e successive modifiche ed integrazioni è disposta la disciplina dell'indebitamento che può essere autorizzato solo per la copertura del disavanzo precisato a termini dell'art.38 della stessa legge quale somma delle spese di investimento e per la partecipazione a società finanziarie aumentata della quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui ed altre forme di indebitamento già autorizzati e non si deve tener conto in tale computo delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato. Sono ribaditi i consueti limiti temporali, procedurali, di carattere qualitativo e quantitativo previsti dal dlgs.n.76/2000 e dalla legge n.281/70. In particolare, il limite quantitativo è previsto dal comma 2 dell'articolo 44 e consiste in un importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse di mutui e per altre forme di indebitamento che non può superare il 25 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione. Spetta, infine, alla Giunta regionale effettuare le operazioni, determinandone le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle leggi, previo parere conforme del comitato interministeriale per il credito del risparmio per i prestiti obbligazionari. |
| Marche | La disciplina dell'indebitamento e delle modalità di contrazione è contenuta nell'art.31 della l.r. n.31/2001 che prevede in attuazione del dettato del d.lgs.n.76/2000 i limiti quantitativi e qualitativi alla contrazione del debito. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 la contrazione di mutui e |

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'emissione di prestiti obbligazionari da parte della regione viene autorizzata con legge di approvazione del bilancio o di variazione a copertura del disavanzo esistente fra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata. Il c.2 del suddetto art.31 specifica che in apposita tabella allegata al bilancio deve essere indicata la capacità di indebitamento regionale e l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti. Il c.8 prevede che i mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell'esercizio possano essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposita previsione contenuta nella legge di bilancio e limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento. La Giunta è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo di interessi passivi anche mediante la gestione attiva del debito.

Molise L'art.36 della l.r. n.4/2002 prevede, in linea con la disposizione contenuta nel d.lgs.n.76/2000, la contrazione di mutui finalizzata alla copertura i spese di investimento, al netto di quelle finanziate con entrate destinazione vincolata; per spese finalizzate all'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, nonché per la copertura della quota di disavanzo presunto alla fine dell'esercizio precedente conseguente alla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato dalla legge di bilancio. Sono previsti, altresì, i consueti limiti quantitativi, procedurali e temporali. La Giunta determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate ed effettua le successive operazioni di gestione del debito che si rendano necessarie in relazione all'andamento dei mercati.

Piemonte La disciplina dei mutui e delle altre forme di indebitamento è contenuta nell'art.18 del Regolamento di contabilità regionale attuativo dell'art.4 della l.r. n.7/2001. La Regione può contrarre mutui solo per provvedere a spese di investimento o di ristrutturazione del debito nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali, **compatibilmente con il quadro economico finanziario risultante dal documento di programmazione economico finanziaria**. E' prevista inoltre la possibilità di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie. I limiti all'indebitamento di carattere procedurale, temporale e quantitativo sono i consueti.

Puglia L'art.71 della l.r. n.28/2001 disciplina il limite qualitativo alla contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione con riferimento generico alle disposizioni vigenti in materia. In particolare il comma 1 dello stesso articolo prevede che la contrazione di mutui e prestiti da parte della regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, sia autorizzata con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione, entro i limiti e per le finalità fissate dalla legge; il c.4, poi, dispone che le rate di ammortamento dei mutui e degli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari siano iscritti nel bilancio regionale in apposite UPB distintamente per la quota destinata al pagamento degli interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale. La Regione è obbligata a dare pubblicità alle condizioni stabilite per il mutuo attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Toscana L'art.8 della l.r.n.36/2001 rubricato "ricorso al mercato finanziario" contiene le disposizioni relative all'assunzione di mutui da parte della Regione e ribadisce i consueti limiti qualitativi (la destinazione è a copertura delle spese di investimento incrementate da quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie e della quota del saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla mancata contrazione dell'indebitamento già autorizzato), quantitativi, procedurali e temporali previsti anche nelle altre leggi regionali. In particolare il c.9 prevede che la Giunta Regionale, al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, possa avvalersi di strumenti operativi contemplati dalla prassi dei mercati finanziari ed effettuare le opportune operazioni di gestione del debito. Le norme in materia di modalità di contrazione del debito sono contenute in alcune disposizioni specifiche (33,34,35 e 36) del Regolamento di contabilità adottato con DPGR 19 dicembre 2001 n.61/R in attuazione della L.R. n.36/2001. All'assunzione di mutui autorizzati con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 33 della citata DPGR, provvede il dirigente regionale competente in materia finanziaria a seguito di pubblico incanto.

Umbria L'art.63 della l.r.n.13/2000 analogamente alla legge regionale della Puglia prevede gli stessi limiti di carattere qualitativo, procedurale e temporale ad eccezione di quello quantitativo non rinvenibile nel dispositivo del citato articolo. In particolare, giova ricordare che la disposizione prevede che le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari mediante emissione di quanto ordinari regionali siano iscritti nel bilancio regionale in appositi unità previsionali di base UPB, distintamente per la quota destinata al pagamento di interessi e per la quota destinata rimborso del capitale. ...Anche per la regione Umbria la legge di contabilità regionale dispone che, entro quindici giorni dalla definizione del mutuo, la Giunta è tenuta a dare notizia della stipula del mutuo attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale con indicazione espressa dei termini e delle condizioni pattuite.

Veneto Il capo III della l.r. n.39/2001 rubricato "indebitamento" contiene l'art.25 che prevede la possibilità per la Regione di contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari solo per provvedere a spese d'investimento nonché assumere partecipazioni in società finanziarie regionali a copertura del disavanzo risultante fra le spese totali che si prevede di impegnare e le entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nei limiti di un importo non superiore al totale cumulato delle spese citate se non finanziate con entrate a destinazione vincolata. Per quanto riguarda il ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato la Giunta regionale provvede direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione il ricorso le forme di indebitamento è consentito per la copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese di investimento e delle spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate destinazione vincolata.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Regioni | 5 Copertura leggi di spesa |
|-----------------------|---|
| Abruzzo | L'art. 27 della l.r.n.3/2002 rubricato "copertura finanziaria delle leggi" contiene la disciplina delle modalità di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate nei termini di seguito indicati: 1) utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali, 2) riduzione di precedenti autorizzazioni, 3) riduzione di disponibilità riguardanti spese non obbligatorie, 4) modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, escludendosi che eventuali entrate in conto capitale servano a coprire spese correnti. Ogni disegno di legge (ddlr) che comporti maggiori oneri o minori entrate deve essere accompagnato da apposita relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture. |
| Basilicata | L'art. 9 della l.r.n.34/2001 elenca le modalità di copertura delle leggi di spesa 1) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali ex art.37 LR, 2) riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, 3) riduzione di disponibilità riguardanti spese non obbligatorie, 4) modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, escludendosi che eventuali entrate in conto capitale servano a coprire spese correnti. Ogni ddlr che comporti maggiori oneri o minori entrate deve essere accompagnato da apposita relazione tecnica concernente una serie di elementi informativi utili per l'esame del progetto sottoposto al vaglio del Comitato tecnico di verifica finanziaria (di cui al successivo art.10) istituito presso la Segreteria Generale della Giunta Regionale e composto dai dirigenti responsabili dell'Ufficio Bilancio. |
| Calabria | L'art. 6 della l.r.n.8/2002 riprendendo la disciplina già citata per le prime due regioni in ordine alle modalità di copertura dispone che la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese o minori entrate deve avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio. Elemento distintivo è rappresentato dall'indicazione dei contenuti necessari delle relazioni tecniche che accompagnano i ddlr proposti dalla Giunta all'approvazione del Consiglio (art.7). I contenuti devono essere riferiti al contesto socioeconomico ed agli obiettivi coerenti con il quadro della programmazione regionale, all'individuazione dei potenziali fruitori dell'iniziativa, agli oneri finanziari derivanti distinti fra spesa corrente e spesa in conto capitale, aspetti procedurali ed organizzativi. |
| Campania | L'art. 26 della l.r.n.7/2002 stabilisce l'obbligatorietà della copertura finanziaria per tutte le leggi che sopprimano entrate regionali o ne riducano il gettito, per le leggi di spesa e per gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta. Viene fatta una distinzione chiara fra copertura attuata con mezzi di bilancio e copertura realizzata attraverso mezzi extrabilancio, nel rispetto del principio di equilibrio e degli eventuali vincoli di destinazione imposti alle entrate regionali. Fra i mezzi di copertura extrabilancio occorre annoverare principalmente la modifica della legislazione vigente in modo tale da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre proporzionalmente le spese obbligatorie ai sensi del c.1 lett. b) e c). |
| Emilia Romagna | Nella l.r.n.40/2001 non è dato rinvenire una disposizione specificamente rubricata "copertura finanziaria delle leggi di spesa" ma al capo III sono contenuti degli articoli dedicati alla disciplina delle leggi di spesa distinguendosi fra quelle che autorizzano spese continuative o ricorrenti per le quali è la legge di bilancio a determinare l'entità della relativa spesa e leggi che autorizzano spese pluriennali. L'art.28 è dedicato alla disciplina dei fondi speciali che vengono iscritti nella competenza e nella cassa del bilancio di previsione per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti che si perfezionino successivamente all'approvazione del bilancio di previsione. Al bilancio è allegato un elenco dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascun fondo speciale. Le quote dei fondi rimaste inutilizzate alla fine dell'esercizio costituiscono economie di spesa. L'art.25 è specificamente destinato alla disciplina del fondo di riserva per spese obbligatorie mentre l'art.27 disciplina il fondo di riserva per spese impreviste. |
| Lazio | L'art.16 della l.r.n.25/2001 elenca le modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese. Analogamente ad altre leggi regionali sono elencate le tre modalità tipiche di copertura: 1) utilizzo degli accantonamenti iscritti in fondi speciali, 2) riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa 3) modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Le proposte di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate devono essere corredate da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulla relativa copertura. |
| Liguria | Nella l.r.n.15/2002 non è dato rinvenire una disposizione specificamente rubricata "copertura finanziaria delle leggi di spesa" ma all'art.9 le leggi di spesa pluriennale vengono distinte, ai fini della loro copertura, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità in tre tipi: 1) leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo; 2) leggi che prevedono opere o interventi specifici il cui onere, per ragioni d'ordine finanziario o tecnico, viene posto a carico di più esercizi; 3) leggi che sono collegate all'esigenza di continuità e regolarità dell'erogazione della spesa. Alcuni articoli, poi, sono dedicati alla disciplina della quantificazione delle leggi di spesa e dei fondi speciali (art.27) iscritti nel bilancio annuale in apposite UPB e destinati alla copertura degli oneri finanziari derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino nel corso dell'esercizio. I suddetti fondi come precisa l'art.28 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa ma ai soli fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle UPB esistenti e di quelle nuove a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le suddette spese. |
| Lombardia | Il Tit.IV della l.r.n.34/78 e successive modifiche ed integrazioni è dedicato alle leggi regionali di spesa ed agli strumenti regionali di intervento distinguendo fra leggi di spesa che disciplinino spese continuative o ricorrenti, leggi per programmi pluriennali di intervento, leggi per interventi comportanti impegni sugli esercizi futuri, leggi con quantificazione di spesa annuale. Tutte le leggi di spesa, in forza di quanto stabilito dall'art.21 devono conformarsi agli obiettivi definiti dal programma regionale di sviluppo, la quota annuale della spesa è determinata dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri relativi alle scelte prioritarie complessive alle disponibilità finanziarie dell'esercizio agli obiettivi di natura congiunturale. L'art.28 disciplina i contenuti delle relazioni che devono accompagnare le leggi di spesa. |
| Marche | L'art.8 della l.r. n.31/2001 rubricato "disciplina delle procedure delle leggi di spesa" pone come principio base nella previsione della copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o minori entrate quello del rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese. Le leggi che comportino l'erogazione di spese a carico del bilancio della regione devono essere corredate da un'apposita relazione tecnica di analisi economico-finanziaria predisposta dalla struttura regionale competente per materia dalla quale risulti la coerenza economico-finanziaria rispetto al bilancio e la compatibilità deve essere comunque verificata dalla struttura competente in materia di bilancio. |
| Molise | L'art.6 della l.r.n.4/2002 prevede in materia di copertura delle leggi di spesa le tre modalità ricorrenti nella legislazione regionale e consistenti: nell'utilizzo dei fondi speciali (art.28); nella riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; nelle innovazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Si prevede, inoltre, che i progetti di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate debbano essere accompagnati da una relazione tecnica, concernente l'indicazione degli oneri complessivi e dei mezzi di copertura finanziari, che deve essere predisposta dal settore competente per materia e verificata dall'Assessore al bilancio. Per le spese correnti e le minori entrate devono essere specificati gli oneri annuali fino alla completa attuazione della norma. Per le spese in conto capitale, altresì, deve essere specificata la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale. Le Commissioni Consiliari possono richiedere alla Giunta la relazione tecnica per le proposte e gli eventuali emendamenti sottoposti all'esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri recati. |
| Piemonte | La disciplina della copertura finanziaria delle leggi è contenuta nell'art.26 della l.r.n.7/2001. Le modalità elencate sono: a) utilizzo di accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art.22) b) riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa c) a carico di riduzioni di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria con conseguente divieto nel corso dello stesso esercizio di variazioni volte ad incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura d) modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate. I progetti di legge che |

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comportino nuove o maggiori spese devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulla relativa copertura con la specificazione per le spese correnti e le minori entrate degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e per le spese in conto capitale della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire. Nella relazione devono essere contenuti i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri ed ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.

Puglia L'art.35 della l.r. n.28/2001 disciplina specificamente la copertura finanziaria delle leggi di spesa ed individua le tre modalità consuete, con la precisazione che deve considerarsi esclusa la copertura di spese correnti con entrate in conto capitale.

L'art.34 concernente le relazioni alle leggi di spesa prevede che a corredo dei disegni di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate siano predisposti appositi referti tecnici sulla quantificazione degli oneri recati e sulla relativa copertura. I suddetti referti devono essere predisposti dai rispettivi centri di responsabilità amministrativa competenti per materia e vistati preventivamente dalla Ragioneria. I referti tecnici predisposti dagli uffici delle Commissioni Consiliari devono essere vistati dalla Ragioneria. La relazione tecnica che accompagna i ddl che non siano attuazione di un progetto di intervento incluso nel PRS mette in evidenza: 1) stato di attuazione della spesa autorizzata da precedenti leggi aventi finalità analoghe 2) coerenza degli obiettivi della legge con quanto stabilito dal PRS 3) risultati che la legge intende conseguire anche in termini di costi di investimento e di gestione 4) organi ed unità organizzative responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge 5) criteri per l'articolazione territoriale degli interventi.

Toscana L'art.11 della l.r. n.36/2001 rubricato "copertura finanziaria delle leggi regionali" prevede che le leggi che sopprimano o riducano il gettito delle entrate ovvero che comportino attività di spesa per la regione in quanto leggi che impongono l'iscrizione in bilancio di spese di importo determinato o determinabile in base a parametri oggettivi devono indicare anche i mezzi per farvi fronte. La disposizione distingue quindi fra copertura mediante mezzi di bilancio e copertura mediante interventi normativi. Sono mezzi di copertura di bilancio: l'utilizzazione di accantonamenti iscritti nei fondi speciali e la riduzione di stanziamenti di spesa il cui importo sia stato autonomamente determinato nel bilancio, nei limiti della quota non ancora impegnata. Costituiscono mezzi di copertura mediante interventi normativi: la modifica della legislazione vigente in modo da istituire nuove o maggiori entrate o da ridurre le spese derivanti da precedenti disposizioni. L'art.12 prevede la necessaria predisposizione di una relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione a corredo di tutte le proposte di legge che dispongano minori entrate o maggiori spese.

Umbria L'art.31 della l.r. n.13/2000 individua quattro modalità di copertura delle leggi che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate: 1) utilizzo di accantonamenti su fondi speciali 2) riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa 3) a carico di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio 4) modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando esclusa la possibilità di copertura di spese correnti con entrate in conto capitale). I ddl regionali che comportino nuove o maggiori entrate devono essere corredati da: una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, concernente i dati e fonti ed ogni elemento utile alla verifica tecnica in sede consiliare.

Veneto L'art.5 della l.r. 29 novembre 2001 n.39 rubricato "copertura finanziaria delle leggi di spesa", premesso che la copertura deve avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese, prevede tre modalità:

a) utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti nei fondi speciali. b) riduzione di stanziamenti di spesa c) in corrispondenza a nuove o maggiori entrate.

PARTE III[^]**LA SANITA'**

- 1. Considerazioni generali**
- 2. Costi e finanziamenti dell'assistenza sanitaria. Nuovo sistema di classificazione dei bilanci aziendali e aggiornamento dei disavanzi dell'anno 1999**
- 3. Entrate, uscite e disavanzi negli anni 2000 e 2001**
 - 3.1. L'anno 2000*
 - 3.2. L'anno 2001*
- 4. La gestione dell'anno 2002: primi provvisori risultati**
- 5. Il ripiano dei disavanzi sino all'anno 2001**
- 6. La spesa sanitaria di parte corrente. Analisi per categorie economiche**
 - 6.1. Il costo del personale e la sua gestione*
 - 6.2. La spesa farmaceutica. Anni 1999-2002*
 - 6.3. La spesa per beni e servizi*
 - 6.4. L'ospedaliera convenzionata*
- 7. I livelli essenziali di assistenza**
- 8. Analisi sulla appropriatezza nella erogazione delle prestazioni sanitarie**
 - 8.1. Criteri di selezione e parametri di valutazione*
- 9. Il programma di investimenti nel settore della sanità [art. 20, legge 67/'88]**
 - 9.1. Attuazione della prima fase e quadro normativo di riferimento*
 - 9.2. La seconda fase del programma nazionale straordinario. Quadro normativo. Gli accordi di programma*
 - 9.3. Le fonti di finanziamento degli accordi di programma*

9.4. Gli importi previsti negli accordi per categorie di intervento

9.5. Gli interventi previsti negli accordi

9.6. L'esecuzione degli accordi. Gli interventi autorizzati

10. Altre linee di finanziamento del programma di investimenti in sanità

10.1. La libera professione intramuraria

10.2. Il potenziamento delle strutture di radioterapia

10.3. Strutture residenziali per cure palliative e di assistenza ai malati terminali

1. Considerazioni generali

Il problema dei ricorrenti deficit annuali, nella gestione dell'assistenza sanitaria, ha visto prevalere nel periodo più recente una regolamentazione fondata su accordi fra Governo e Regioni intesi a stringere le reciproche responsabilità su comportamenti definiti e corrispettivi, valevoli per un verso ad attivare iniziative regionali di controllo capaci di tenere a freno l'evoluzione della spesa sanitaria, per altro verso ad impegnare il Governo a dare definitiva soluzione al ricorrente problema del "sottofinanziamento" in sanità all'origine di larga parte degli annuali travalicamenti dei fabbisogni consuntivi.

All'iniziale quadro pattizio definito con gli accordi del 3 agosto 2000 e 8 agosto 2001 si aggiungono tuttavia con la finanziaria 2003 ulteriori regole, le quali non rinvengono da analoga fonte concertativa e che sembrano piuttosto iscriversi nell'esigenza di tener dietro a parametri resi obbligatori dalla partecipazione del nostro paese all'UEM.

Nel ripercorrere il quadro delle pattuizioni e dei reciproci impegni assunti da Governo e Regioni, punti salienti da ricordare sono i seguenti.

Con l'accordo 3 agosto 2000 il Governo si era impegnato a incrementare il fondo sanitario nazionale 2000 di 6.860 miliardi di lire [da 117.000 a 124.000 mld] da ripartire fra le Regioni entro il 30 settembre 2000, mentre agli eventuali disavanzi registrati in tale anno erano le Regioni a dover fare fronte con i propri bilanci. Quanto al 2001, il finanziamento viene portato a 129.000 miliardi di lire [5.000 in più rispetto al 2000], poi rivisto al rialzo con la finanziaria 2001 e definitivamente fissato a 131.143 miliardi [ivi compresi 300 mld attribuiti con l'assestamento bilancio].

Più articolato il successivo accordo 8 agosto 2001, ove l'obiettivo di una effettiva responsabilizzazione dei due livelli di governo sulla quota di deficit sanitari a ciascuno attribuibile si innesta su un piano di reciproche obbligazioni collegate e corrispettive. Tant'è che la riconosciuta integrazione al finanziamento per il 2001 [elevato a 138.000 miliardi di lire, inclusi i 300 mld da attribuire con l'assestamento] vede in contropartita l'impegno assunto dalle Regioni di adottare specifiche misure per frenare il ripetersi di sfondamenti dai tetti. Fra queste, in particolare [punti 2, 15, e 19 dell'accordo]: i) adesione alle convenzioni in tema di acquisti di beni e servizi, con

onere a loro carico per la spesa eccedente; ii) obblighi informativi sul monitoraggio della spesa; iii) adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno; iv) erogazione di tutte le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza; v) impegno a mantenere la stabilità delle gestioni.

Tali adempimenti hanno assunto speciale vincolatività per le Regioni, dal momento che vi è stata collegata una sanzione di natura finanziaria particolarmente severa, non bilanciata tuttavia da analoga misura di garanzia per l'eventuale inadempienza al patto da parte del versante centrale.

Come precisato in prosieguo [v. par. 5] se per un verso non sono mancate difficoltà da parte di alcune Regioni per star dentro all'obiettivo di dare compiuta copertura al disavanzo 2001¹, non meno rilevante è il notevole ritardo con il quale si è provveduto dal Governo centrale alle erogazioni di quanto stabilito con l'accordo dell'agosto 2001. Malgrado verifiche positive nell'ambito del tavolo tecnico per la maggior parte delle Regioni, la pattuita integrazione al finanziamento 2001 è slittata a gennaio 2003, influenzando sulla ripartizione dei fondi 2002 [10.1.2003] che hanno scontato, durante l'esercizio, analoga provvisoria decurtazione. La gestione del 2001 e quella del 2002 si sono svolte sulla base di risorse misurate su livelli di fabbisogno non in linea con l'accordo sui livelli essenziali di assistenza [recepito con DPCM 29.11.2001]. Le prestazioni, comunque obbligatorie e perciò da garantire, sono state erogate sulla base di onerose anticipazioni di cassa per fare fronte alla differenza fra costi delle prestazioni e finanziamenti assicurati.

Il credito che le Regioni hanno progressivamente maturato a fine 2002 con riguardo agli indicati accordi 2000 e 2001 è pari complessivamente a 7.753 milioni di euro [15.012 miliardi di lire], riferito per 697,2 milioni e 102 milioni di euro all'anno 2000, per 3.413 milioni di euro al 2001, per 3.141 milioni al 2002 [6.857 miliardi di lire: v. par. 4 e Tabelle Parte III^{6,7,8}].

Ciò detto, va poi segnalato come ulteriori adempimenti, per accedere all'integrazione dei finanziamenti, siano fissati alle Regioni con la finanziaria 2003. Si tratta di obblighi già previsti nel d.l. 347/2001 di recepimento dell'accordo 2001 ma ai

¹ Per cinque Regioni gli interventi a copertura dei disavanzi 2001 sono stati giudicati non congrui in sede di tavolo tecnico: Campania, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna.

quali non era originariamente collegata la sanzione di riduzione dei finanziamenti ora anche ad essi riferita sulla base di una estensione di disciplina che non attinge a regole condivise.

Vi si coglie una prima presa di distanza dalla logica della concertazione, sulla quale cominciano a far premio problemi legati ad un fabbisogno del settore statale messo in tensione dall'insostenibile divaricazione fra tasso di crescita e tasso di evoluzione della spesa sanitaria².

Due considerazioni a riguardo. La prima per notare come tale presa di distanza dalle regole pattizie abbia coinciso con lo slittamento – di cui si è detto – nell'erogazione di risorse spettanti alle Regioni per finanziare prestazioni obbligatorie nel quadro dei livelli essenziali di assistenza. L'altra per rilevare le onerose anticipazioni di cassa cui hanno dovuto fare ricorso le Regioni a causa degli intempestivi trasferimenti con conseguenti oneri aggiuntivi per interessi.

L'attuale sistema di regolazione dei rapporti fra livelli istituzionali, centrale e regionale, denuncia aspetti di debolezza. A fronte di una più ampia garanzia costituzionale riservata all'autonomia regionale sul versante dell'entrata e della spesa [art. 119 cost.], non ugualmente allineate paiono le disposizioni introdotte con la finanziaria 2003. Il che vale per il congelamento della facoltà di manovra su addizionale IRPEF e aliquota di compartecipazione IRAP³, ora condizionate alla approvazione della riforma fiscale [art. 3, comma 1, lett. a] che, a sua volta, dovrà

² La spesa sanitaria nel quadriennio 1998-2001 è cresciuta in media del 7,4% con accentuazione nel secondo biennio [+ 8,8%] a fronte di un PIL nominale la cui evoluzione, nei quattro anni considerati, è stata del 4,3%. Uno scarto che smentisce la tenuta dei fabbisogni di volta in volta ipotizzati e rende inadeguata l'ipotesi di un finanziamento pari al 6% del PIL.

³ Gran parte delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome hanno modificato per l'anno 2002 le aliquote. Da dire che per tale anno la finanziaria 2002 consentiva il superamento dei limiti di legge da parte della imposizione fiscale regionale. Per quanto riguarda l'IRPEF le Regioni Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Calabria hanno deliberato per il 2002 una aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale nelle seguenti misure:

| SCAGLIONI | Lombardia | Marche | Piemonte | Puglia | Veneto | Calabria |
|--------------------------|-----------|--------|----------|--------|--------|----------|
| Fino a euro 10.329,14 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,4% |
| da 10.329,15 a 15.493,71 | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,4% |
| da 15.493,71 a 30.987,41 | 1,2% | 1,91% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| da 30.987,41 a 69.721,68 | 1,4% | 3,6% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| oltre 69.721,68 | 1,4% | 4,0% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 1,4% |

attendere le proposte demandate all'Alta commissione" per il federalismo [art. 3, comma 1, lett. b] con tempi che rischiano di bruciare l'intero anno fiscale.

Tale sospensione può incidere sull'efficacia di deliberazioni eventualmente già assunte in applicazione di leggi regionali, e priva le Regioni della possibilità di acquisire risorse, senza corrispondente compensazione finanziaria e di un coordinamento finanziario affidato alla legislazione concorrente.

Va notata la contraddizione creatasi fra il permanere dell'obbligo di rispetto da parte regionale del patto di stabilità in sanità e della correlativa sanzione e, di contro, l'adempimento reso più difficile dalla riduzione delle risorse, cui si aggiunge altresì l'applicazione anticipata del blocco all'integrazione finanziaria pattuita. Permane l'interrogativo sulla possibilità delle Regioni di assicurare ai livelli di assistenza il complesso delle prestazioni individuate come essenziali con l'accordo del novembre 2002⁴.

Non minori le preoccupazioni relative alla complessa e dettagliata trama di vincoli e limiti imposti alla gestione regionale.

Con decreto del Ministro dell'economia [29.11.2002], in attuazione al d.l. 194/2002 convertito con la legge 246/2002, viene esteso alla spesa sanitaria il provvedimento di blocco già previsto per impegni e pagamenti del bilancio dello Stato. Una estensione interpretativa da parte del decreto ministeriale che desta non poche perplessità.

Inevitabile a riguardo la riflessione sulla coerenza, con il riformato titolo V° della costituzione, di un potere del Governo di intervenire per regolare una materia, quale la gestione della sanità, la cui disciplina è attribuita alla legislazione concorrente [art. 117 cost.] e perciò riservata alle Regioni, salvo il rispetto dei principi fondamentali. Né la questione può ritenersi superata dal fatto che il decreto, anziché alla materia della sanità, si riferisca direttamente ai soggetti che la gestiscono.

⁴ Con l'accordo del 22 novembre 2001 [repertorio n 1318] è stato convenuto [punto 8] che i livelli essenziali di assistenza sono fissati in relazione alle risorse definite con l'accordo dell'8 agosto 2001, pertanto resta fermo l'impegno del Governo ad accompagnare eventuali variazioni in incremento dei livelli essenziali con le necessarie risorse aggiuntive [punto 6] e *a contrariis* alla riduzione delle risorse consegue la compressione delle prestazioni necessarie ad assicurarli per quantità e qualità.

La disposta riduzione del 15% alla spesa in sanità non è coerente con l'obbligatorietà dei LEA, né con quella autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni anche sotto la vigenza del precedente testo costituzionale [v. Corte cost. 307/1983].

L'avviso della Corte è nel senso di più cauto esercizio della potestà legislativa da parte di entrambi i livelli di Governo, tenendo conto che la riforma del titolo V° della costituzione configura un nuovo assetto del sistema delle autonomie territoriali, ove le Regioni, dotate di ampi poteri legislativi, rivestono un ruolo fondamentale nel quadro di un pluralismo istituzionale che postula rispetto e garanzia. La valorizzazione del principio di leale collaborazione è espressamente evocato nell'accordo interistituzionale sul federalismo del 20 giugno scorso, in applicazione del quale è la ricerca della più ampia convergenza fra livelli di governo per addivenire a soluzioni condivise sulle principali questioni interpretative e di applicazione della riforma costituzionale [v. punto I, n. 3].

2. Costi e ricavi dell'assistenza sanitaria. Nuovo sistema di classificazione dei bilanci aziendali e aggiornamento del disavanzo dell'anno 1999

L'analisi dei dati relativi alla gestione delle risorse destinate alla assistenza sanitaria, a partire dall'anno 2000, assume a base di riferimento il nuovo sistema di classificazione economica dei bilanci aziendali uniformato ai principi del codice civile. Con decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 2001 sono stati approvati nuovi modelli di rilevazione delle attività economiche delle aziende sanitarie locali [asl] e delle aziende ospedaliere, per la necessità di adeguare l'acquisizione dei dati con le finalità di programmazione e governo della spesa sanitaria, nonché per le esigenze di ricomposizione dei dati nell'ambito della relazione generale sulla situazione economica del paese e più in generale nel quadro di omogeneizzazione delle procedure di monitoraggio della spesa per l'assistenza sanitaria. Tali obiettivi hanno trovato ulteriore conferma con il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2002 di approvazione dello schema di bilancio di asl e ospedali.

Il decreto 16 febbraio 2001, con riferimento ai dati relativi all'anno 2000, ha previsto l'introduzione dei seguenti modelli di rilevazione: i) conto economico delle asl e delle aziende ospedaliere a preventivo e a consuntivo – Mod. CE; ii) stato

patrimoniale delle asl e aziende ospedaliere a consuntivo – Mod. SP; iii) costi dei presidi a gestione diretta delle asl a consuntivo – Mod. CP; iv) costi per livelli di assistenza delle asl e aziende ospedaliere a consuntivo.

Va osservato come la comparazione dei dati, nel passaggio dal precedente sistema di rilevazione, fondato su dati di competenza finanziaria secondo il precedente modello RND, a quello attuale, che utilizza la competenza economica, soffre di qualche approssimazione, malgrado il Ministero della salute abbia provveduto, anche per l'anno 1999, alle necessarie operazioni di riclassificazione⁵.

Quanto ai risultati gestionali, nella relazione dello scorso anno si è riferito sugli anni precedenti il 2002 sulla base di dati non ancora definitivi e recentemente rivisti. Si ravvisa perciò l'opportunità di ulteriori precisazioni.

Con riferimento all'anno 1999, va ricordato che il finanziamento complessivo a copertura della spesa di competenza era fissato originariamente in 108.740 miliardi di lire nella seguente composizione:

a) 50.288 miliardi, stimati, di Irap e IRPEF, risultati a consuntivo pari a 39.993 miliardi;

b) 4.201 miliardi, stimati, di entrate proprie delle asl, risultate a consuntivo pari a 4.407 miliardi;

c) 5.883 miliardi, stimati, di partecipazioni delle Regioni a statuto speciale, risultati a consuntivo pari a 6.913 miliardi;

d) 48.368 miliardi per FSN, di cui 47.458 miliardi alle Regioni con le seguenti distinte finalizzazioni: i) 44.223 miliardi assegnati alle Regioni quale quota indistinta per il finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria al netto dell'1,5% [1.614 mld] di risorse trattenute in virtù del patto di stabilità interno; ii) 150 miliardi per assistenza domiciliare [l. 39/90]; iii) 271 miliardi per quote vincolate alla copertura di spese per specifici obiettivi [AIDS, assistenza e formazione, borse di studio ai medici di medicina generale; assistenza agli extracomunitari, interventi per l'assistenza veterinaria; assistenza agli hanseniani; fibrosi cistica]; iv) 1.200 miliardi da assegnare a progetti

⁵ Il processo di riclassificazione ha interessato sin dal 1997 alcune Regioni in via sperimentale e si è concluso solo nel 2002 con l'adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte della Regione Sicilia e della Provincia autonoma di Bolzano, le ultime a recepire l'indicazione legislativa a riguardo recata nel d.lgs 502/92.

regionali per obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale individuati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000, incluso il fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'intramoenia [art. 72, legge 448/'98]; v) 1.614 miliardi da ripartire nell'anno 2000 ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 14, legge 448/'98 [Patto di stabilità interno].

Ulteriori 910 miliardi sono stati assegnati agli altri enti sanitari [CRI, IZS, Università, Ospedale B. Gesù, ecc]

In sede di assestamento del bilancio Stato 1999 [legge 435/'99], è stata disposta una integrazione al FSN per 4.950 miliardi.

Inoltre, anche per tale anno, il consistente scostamento rispetto alle previsioni del gettito IRAP ha comportato l'esigenza di reintegro a carico del bilancio dello Stato con conseguente incremento del FSN per 9.811 miliardi cui ha provveduto la finanziaria 2001 [legge 338/2001] mediante allocazione di corrispondente importo iscritto in tabella C.

Particolare notazione meritano i seguenti aspetti. In primo luogo, i progetti regionali funzionali agli obiettivi prioritari del PSN [ivi compreso il fondo per l'esclusività del rapporto di intramoenia dei dirigenti del ruolo sanitario] vedono dapprima ridotte le disponibilità 1999 e 2000 [l. 448/'98, l. 448/'99 e d.l. 3.3.2000], successivamente ripristinate a seguito dell'accordo del 3 agosto 2000 [CIPE 2.11.2000]. In secondo luogo, nel FSN, quota indistinta, sono inclusi 1.614 miliardi la cui erogazione è stata inizialmente condizionata dall'art. 28 della legge 448 del 1998 [patto di stabilità interno] ad una serie di adempimenti procedurali ai fini della definitiva individuazione dei disavanzi delle gestioni sanitarie ante '95 e 1995/1997, con l'attivazione di piani di rientro dal deficit.

Ciò posto, la seguente tabella ricostruisce gli esiti gestionali dell'anno 1999, in ordine ai quali è da ricordare che l'integrazione al fondo sanitario per 4.950 miliardi, disposta in sede di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1999, ha avuto attuazione con la deliberazione CIPE 15 febbraio 2000. Inoltre, in virtù dell'accordo Governo-Regioni del 3 agosto 2000, sono stati sbloccati i 1.615 miliardi. Da segnalare peraltro l'utilizzo, per il finanziamento dei livelli di assistenza, di risorse destinate a finalità specifiche e vincolate.

Occorre poi precisare che i finanziamenti sono ricostruiti nella tabella sulla base del criterio della competenza economica, comprensivo perciò di quanto assegnato per far fronte al fabbisogno dell'anno e perciò non sempre coincidente con gli importi dei ricavi rinvenienti dai conti economici aziendali ove sono spesso appostate somme appartenenti alla competenza di anni precedenti o viceversa recano slittamenti ad esercizi successivi. La scelta di tale criterio si spiega con l'obiettivo della presente analisi che intende ricostruire il margine di sottodotazione annuale dei finanziamenti in sanità.

Quanto alle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e alle Province di Trento e Bolzano, i risultati tratti dai rispettivi conti economici consolidati della sanità servono a dar conto di eventuali situazioni di disavanzo che, seppure non destinate a gravare sui conti pubblici di livello nazionale a causa del particolare sistema di finanziamento delle indicate autonomie speciali, esigono comunque interventi a ripiano tramite risorse pubbliche⁶.

⁶ Diversa la ricostruzione per Sicilia e Sardegna, la cui quota di partecipazione alla spesa sanitaria è individuata in sede di ripartizione del fabbisogno complessivo ed è inclusa nella realtiva delibera annuale del CIPE di assegnazione.

**SPESA E FINANZIAMENTO CORRENTE DEL SSN
RISULTATI FINALI DI GESTIONE
ANNO 1999**

(in milioni di lire)

| REGIONI | SPESA \ COSTI | FINANZIAMENTO | | | | TOTALE * | DISAVANZI (-) o AVANZI |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|
| | | IRAP+ Add.le IRPEF | ULTERIORI TRASFERIMENTI da PUBBLICO e da PRIVATO | RICAVI e ENTRATE PROPRIE VARIE | FSN e ULTERIORI INTEGRAZIONI a CARICO dello STATO * | | |
| PIEMONTE | 9.525.974 | 3.511.647 | 3.578 | 374.293 | 4.938.759 | 8.828.277 | -697.697 |
| <i>V. d' AOSTA</i> | <i>288.081</i> | <i>103.230</i> | <i>184.848</i> | <i>9.531</i> | <i>-9.528</i> | <i>251.020</i> | <i>-37.061</i> |
| LOMBARDIA | 19.377.814 | 9.292.044 | 0 | 929.175 | 8.167.932 | 18.389.151 | -988.663 |
| <i>P. BOLZANO</i> | <i>1.312.901</i> | <i>558.953</i> | <i>693.494</i> | <i>52.659</i> | <i>7.795</i> | <i>665.215</i> | <i>-647.686</i> |
| <i>P. TRENTO</i> | <i>1.111.007</i> | <i>509.431</i> | <i>556.364</i> | <i>57.324</i> | <i>-12.112</i> | <i>1.130.180</i> | <i>19.173</i> |
| VENETO | 9.735.420 | 3.604.659 | 8.363 | 514.697 | 5.017.208 | 9.144.926 | -590.494 |
| <i>FRIULI V.G.</i> | <i>2.586.462</i> | <i>937.074</i> | <i>1.477.293</i> | <i>130.653</i> | <i>41.442</i> | <i>2.513.688</i> | <i>-72.774</i> |
| LIGURIA | 3.792.421 | 1.056.076 | 0 | 116.529 | 2.483.883 | 3.656.488 | -135.933 |
| E. ROMAGNA | 9.076.153 | 3.507.551 | 4.174 | 523.985 | 4.631.258 | 8.666.968 | -409.185 |
| TOSCANA | 7.540.632 | 2.516.445 | 4.998 | 343.834 | 4.598.453 | 7.463.730 | -76.902 |
| UMBRIA | 1.789.832 | 505.051 | 0 | 77.037 | 1.199.519 | 1.781.608 | -8.224 |
| MARCHE | 3.114.168 | 965.518 | 1.987 | 149.469 | 1.781.131 | 2.898.105 | -216.063 |
| LAZIO | 11.488.932 | 4.507.732 | 23.254 | 290.454 | 5.304.961 | 10.126.401 | -1.362.531 |
| ABRUZZO | 2.676.610 | 676.507 | 1.965 | 71.707 | 1.762.510 | 2.512.689 | -163.921 |
| MOLISE | 654.822 | 141.552 | 343 | 18.514 | 488.763 | 649.172 | -5.650 |
| CAMPANIA | 11.344.026 | 2.238.870 | 0 | 227.403 | 7.947.199 | 10.413.472 | -930.554 |
| PUGLIA | 8.029.851 | 1.533.692 | 15.494 | 163.361 | 5.747.068 | 7.459.615 | -570.236 |
| BASILICATA | 1.066.159 | 237.939 | 4 | 30.670 | 801.436 | 1.070.049 | 3.890 |
| CALABRIA | 3.912.823 | 787.524 | 9.755 | 67.182 | 2.778.776 | 3.643.237 | -269.586 |
| SICILIA | 9.630.489 | 2.001.904 | 3.686.509 | 168.974 | 3.179.372 | 9.036.759 | -593.730 |
| SARDEGNA | 3.264.863 | 799.672 | 826.671 | 89.420 | 1.304.487 | 3.020.250 | -244.613 |
| TOTALE | 121.319.440 | 39.993.071 | 7.499.093 | 4.406.871 | 62.160.313 | 113.321.000 | -7.998.440 |
| SOLO DISAVANZI | | | | | | | -8.021.503 |
| EURO | 62.656,26 | 20.654,70 | 3.872,96 | 2.275,96 | 32.103,12 | 58.525,41 | -4.130,85 |

FONTE: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero della salute